



COMUNE DI BORGETTO
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

Imposta Municipale Unica - I.M.U.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 72 del 17 Ottobre 2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 61 del 2 Ottobre 2014

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Borgetto dell'imposta municipale propria istituita dall'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 4 marzo 2011 n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art 14, comma 6 de Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Borgetto.

ART. 2 – IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. . Ai sensi del comma 11 dell'art.13 del D:L: 201/2011, è riservata alla Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base i, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota d'imposta risultante è versata alla Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota d'imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e fabbricati in corso di costruzione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2001 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 5 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 6 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione resa.

ART. 7 UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Non si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto.
3. Si considera abitazione principale l'immobile posseduto dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia civili e militari, purché non risultano locati, anche se gli interessati non vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.

ART. 8 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1 Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, lettere b-c-d-e-f-h-ed i del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 9 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dall'art 13, comma 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed entro i termini stabiliti dall'articolo 1 comma 196 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce annualmente, anche con separata delibera, le aliquote dell'imposta municipale propria, avendo eventualmente riguardo alle diverse categorie agevolative previste dal presente regolamento, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria sono indicate nell'allegato " A " del presente Regolamento.
- 3.

ART. 10 VERSAMENTI

- 1 L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
- 2 Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., in sede di autoliquidazione dell'imposta, non è dovuto alcun versamento se l'importo da corrispondere è inferiore ad € 12,00 (dodici). In sede di accertamento invece si applica il limite minimo stabilito dall'articolo 3 commi 10 e 11 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16.

ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente “.

2. **Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.**

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

ALLEGATO "A" : ALIQUOTE ANNO 2012
--

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
------------------------------	-----------------

Abitazione principale e pertinenze

applicabile anche agli anziani e disabili

ricoverati permanentemente in istituti

3,00 per mille

Fabbricati agricoli strumentali (D10)

2,00 per mille

Altri fabbricati

7,50 per mille

ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 14 CONCESSIONE UNITA' IMMOBILIARE IN COMODATO

L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente agli immobili che non superano una rendita catastale non superiore alle 500 euro, superiore a quell'importo l'eccedenza verrà calcolata con l'aliquota del 3 per mille, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità"; l'agevolazione viene concessa su richiesta dell'interessato su modello predisposto dall'ufficio tributi e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ed inizia dall'anno successivo della richiesta, sono esclusi dalla suddetta agevolazione i soggetti passivi proprietari di immobili di categoria A/1. A/8. e A/9. va rilevato che l'aver subordinato il riconoscimento dell'agevolazione all'utilizzo dell'immobile dato in comodato come abitazione principale determina la necessità che ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 2 D. D. 201/2011, il comodatario e il suo nucleo familiare abbiano la residenza e la dimora nel predetto immobile. Naturalmente, il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle pertinenze secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6. C/2. e C/7.

ART. 15 UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA RESIDENTI ESTERI

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare di cui sopra. le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno. in misura di due terzi.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il _____